



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ORDINANZA N. 14 DEL 20/05/2020

OGGETTO: Organizzazione dei mercati settimanali del Comune di Crespina Lorenzana in conformità alla scheda tecnica allegata al DPCM 17/05/2020 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57/2020

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI:

- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6bis e dell'art. 4;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, relativa ad "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 22 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 avente ad oggetto Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;
- il DPCM 1 aprile 2020 con il quale, tra l'altro, viene disposta la proroga sino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 06 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo delle mascherine";
- il decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di commercio";
- il DPCM 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" ;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine – proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.36 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di agricoltura, controllo, fauna selvatica e forestazione";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.37 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.38 del 18 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro"
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.39 del 19 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19"
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.41 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.42 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di acquisto di mascherine";

- l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.43 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto "COVID-19 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce sull'Arno";
- l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.43 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizioni per le attività manutentive e conservative del distretto e delle imprese del settore tessile";
- l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.44 del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizioni per le attività manutentive e conservative del distretto e delle imprese del settore tessile";
- l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.46 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria - revoca dell'ordinanza n. 45 del 29/04/2020";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.47 del 02 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale"
- l' Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.48 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni"
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.49 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità".
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.50 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto : "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.51 del 04 maggio 2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 "Disposizioni in merito ai centri di raccolta e stazioni ecologiche";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.52 del 04 maggio 2020 avente ad oggetto "Reiterazione dell' Ordinanza n° 24 del 5 aprile 2020 avente ad oggetto "Ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema"
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.53 del 06 maggio 2020 avente ad oggetto "Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.54 del 06 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni in merito ai test serologici rapidi connessi alla emergenza pandemia da COVID-19";
- l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 56 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori indirizzi per i percorsi territoriali di individuazione dei casi da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. avvio della fase 2";
- Il DPCM 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio;

- RICHIAMATE le schede tecniche previste all'interno dell'allegato al DPCM 17 maggio 2020 con cui vengono disciplinate le misure generali , le competenze dei Comuni e le misure a carico dei titolari dei posteggi, relative al Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che per effetto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 è stato disposto che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra e della riapertura si è stabilito di riprendere il mercato della frazione di Cenaia dal giorno 21/05/2020 ed il mercato di Crespina capoluogo dal 23/05/2020 secondo la planimetria prevista dal piano del commercio con le seguenti modalità operative:

- sorveglianza attiva degli accessi, con contingentamento del numero dei clienti;
- accesso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca;
- rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,00 m dagli altri lavoratori;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,00 metri;
- delimitazione dell'area di vendita da parte di ciascun titolare di posteggio, consentendo al massimo la presenza in prossimità del banco di due clienti per volta ed operando solo sul fronte, con vendita interdetta sui lati del banco e attraverso l'uso dei cosiddetti girelli;
- il titolare dovrà mettere a disposizione della clientela gel disinfettante per le mani e guanti monouso oppure garantire direttamente la distribuzione della merce ai clienti;
- il titolare dovrà assumere impegno in ordine al rigoroso rispetto delle misure indicate, assumendosi la responsabilità di osservarle e farle osservare alla clientela;
- non verrà conteggiata ai fini della decadenza del titolo abilitativo l'assenza eventualmente maturata;

CONSIDERATO, inoltre che, per il solo mercato della frazione di Cenaia, al fine di garantire le misure suddette si è verificata la necessità di spostare i banchi presenti che insistono su via Togliatti sul lato collocandoli nei posteggi rimasti liberi nonchè limitare a n.02 gli accessi per gli spuntisti;

RITENUTO pertanto, in conformità agli indirizzi previsti nella scheda tecnica relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche allegata al DPCM 17 maggio 2020 di riprendere i mercati su aree pubbliche di Cenaia e Crespina;

DISPONE

1) di riprendere, per le motivazioni espresse in narrativa, l'attività all'interno dei seguenti mercati:

- mercato di Cenaia da Giovedì 21 maggio 2020;
- mercato di Crespina da Sabato 23 maggio;

In particolare lo svolgimento di tutti i sopraindicati mercati dovrà avvenire nel rispetto della scheda tecnica relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche allegata al DPCM 17 maggio 2020 e, più precisamente con le seguenti modalità operative:

- regolamentazione degli accessi e differenziazione tra entrata ed uscita;
- posizionamento da adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei punti principali del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- utilizzo di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- accesso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca;
- rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,00 m dagli altri lavoratori;
- rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,00 metri;
- delimitazione dell'area di vendita da parte di ciascun titolare di posteggio, consentendo al massimo la presenza in prossimità del banco di due clienti per volta ed operando solo sul fronte, con vendita interdetta sui lati del banco e attraverso l'uso dei cosiddetti girelli;

In particolare i titolari dei posteggi dovranno:

- effettuare pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- utilizzare obbligatoriamente la mascherina, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e guanti monouso oppure garantire direttamente la distribuzione della merce ai clienti;
 - mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita
 - il titolare dovrà assumere impegno in ordine al rigoroso rispetto delle misure indicate, assumendosi la responsabilità di osservarle e farle osservare alla clientela;- non verrà conteggiata ai fini della decadenza del titolo abilitativo l'assenza eventualmente maturata;
- di dare atto :
- l'attività nel mercato di Cenaia che si terrà in forma completa da Giovedì 21 maggio sarà effettuata tenendo conto della necessità di spostare i banchi presenti su via Togliatti nei posteggi rimasti liberi ed assegnando gli stessi in modo assolutamente temporaneo e provvisorio, secondo la modalità individuata dalla Polizia Municipale;
 - limitare a n.02 spuntisti;

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla alle Associazioni di Categoria interessate.
 - la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Pisa;
 - Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
 - Regione Toscana;
 - Polizia Municipale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di cenaia;
- la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 19/2020, ad oggi prevista al 31/07/2020;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Thomas D'Addona

